



COMUNE DI FONTANIVA

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 12 DEL 22 MARZO 2005

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da parte del Comune di Fontaniva.
2. L'effettuazione delle spese in economia avviene esclusivamente con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente regolamento.

ART. 2
Responsabile del procedimento di spesa in economia

1. Responsabile della procedura per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia è il responsabile del servizio competente in base alle norme di organizzazione dell'Ente.
2. Il responsabile procede all'effettuazione delle spese in economia nell'ambito degli obiettivi e del budget annualmente assegnati con il piano esecutivo di gestione.

ART. 3.
Forme della procedura in economia

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti ed acquisiti in amministrazione diretta i lavori, i beni e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Le acquisizioni in amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio dell'Ente.
3. Sono eseguiti e acquisiti con la procedura a cottimo fiduciario i lavori, i beni e servizi per i quali si rende necessario ovvero opportuno ricorrere, a seguito di procedura negoziata, all'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
In tal caso l'esecuzione dei lavori, le acquisizioni di beni e lo svolgimento di servizi sono effettuati mediante affidamento a persone esterne o imprese di nota capacità e idoneità.

ART. 4
Limiti di applicazione delle procedure di esecuzione dei lavori
E di acquisizione di beni e servizi in economia

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia previste dal presente regolamento sono consentite sino al limite di importo di 50.000 Euro, con esclusione dell'IVA.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, con esclusione dell'IVA.
3. L'importo dei lavori affidati con la procedura a cottimo fiduciario non può superare i 200.000 Euro, con esclusione dell'IVA.
4. I procedimenti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ai limiti di cui ai commi precedenti sono disciplinati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

ART. 5

Divieto di frazionamento

1. L'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi non può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento eludendo l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.
2. Tuttavia si può ricorrere al sistema di spese in economia, nei limiti di importo stabiliti dal presente regolamento, anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

CAPO II

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 6

Ulteriori limiti di applicazione per l'acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi a norma del presente regolamento può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non si aderisca alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss.mm.ii..
2. Tutti i responsabili dei servizi ed ogni altro soggetto autorizzato, in base alle norme di organizzazione dell'Ente, ad impegnare la spesa ed emettere ordinativi di fornitura in nome e per conto dell'Amministrazione, effettuano la registrazione al sistema delle convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite di Consip S.p.a. .
3. In ogni caso per procedere ad acquisizioni di beni e servizi a norma del presente regolamento, il responsabile del servizio verifica preliminarmente se, con riferimento ai beni ed ai servizi da acquisire, siano attive le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Nel caso in cui tali convenzioni siano attive il responsabile del procedimento può alternativamente:
 - a) procedere direttamente all'acquisizione dei beni e servizi nell'ambito delle convenzioni di cui sopra;
 - b) procedere a norma del presente regolamento, adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso;
5. Qualora il responsabile del servizio proceda a norma del comma 4, lettera b) del presente articolo, i relativi atti sono trasmessi al Collegio dei revisori dei conti per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Nel caso in cui tali convenzioni, con riferimento ai beni ed ai servizi da acquisire, non siano attive, il responsabile del servizio procede a norma del presente regolamento.

ART. 7

Individuazione dei beni e servizi acquisibili in economia

1. E ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, entro i limiti indicati con esclusione dell'IVA:
 - a) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni sino al limite di 50.000 Euro;
 - b) manifestazioni culturali, scientifiche, ricreative e sportive nell'interesse dell'Ente per un importo sino al limite di 50.000 Euro;
 - c) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni sino al limite di 50.000 Euro;
 - d) divulgazione e pubblicazioni di bandi o avvisi a mezzo stampa ovvero utilizzo di altri mezzi di informazione sino al limite di 50.000 Euro;
 - e) acquisto di libri, riviste, giornali, stampati, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti e materiale didattico vario sino al limite di 50.000 Euro;
 - f) servizi di gestione bibliografica sino al limite di 50.000 Euro;
 - g) servizi di archivistica sino al limite di 50.000 Euro;
 - h) rilegatura di libri e pubblicazioni sino al limite di 50.000 Euro;
 - i) servizi di traduzione e interpretariato sino al limite di 50.000 Euro;
 - j) spese di cancelleria e materiale di consumo sino al limite di 50.000 Euro;
 - k) servizi di stampa, copia, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva sino al limite di 50.000 Euro;
 - l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio sino al limite di 50.000 Euro;
 - m) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti di premiazione, celebrazione e commemorazione sino al limite di 50.000 Euro;
 - n) spese di rappresentanza sino al limite di 50.000 Euro;
 - o) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di terminali, personal computers, stampanti, monitors e materiali hardware di vario genere sino al limite di 50.000 Euro;
 - p) acquisto di materiale software e spese per assistenza e servizi informatici di vario genere sino al limite di 50.000 Euro;
 - q) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, mezzi audiovisivi, fotografici, cinematografici, telefonici ed altre attrezzature tecnico-scientifiche di vario genere sino al limite di 50.000 Euro;
 - r) spese per corsi di formazione, preparazione, perfezionamento e aggiornamento del personale dipendente sino al limite di 50.000 Euro;
 - s) polizze assicurative sino al limite di 50.000 Euro;
 - t) servizi di pulizia, igiene, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, sino al limite di 50.000 Euro,

- u) acquisto di materiale vario per pulizia e servizi analoghi, sino al limite di 50.000 Euro;
- v) acquisizione di beni e servizi tecnici per l'ambiente, il territorio, la viabilità, i cimiteri, la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, la cura delle aree verdi, dell'arredo urbano, degli impianti sportivi e tecnologici e servizi analoghi, sino al limite di 50.000 Euro;
- w) acquisizione di beni e servizi tecnici per sgombero neve, interventi antigelo, riparazioni urgenti a seguito di frane, rovine, corrosioni, inondazioni, allagamenti e servizi analoghi, sino al limite di 50.000 Euro;
- x) acquisto, noleggio, ricovero in rimessa, riparazione e manutenzione di autoveicoli, sino al limite di 50.000 Euro;
- y) acquisto di utensili, strumenti ed attrezzi di lavoro, materiali di ricambio ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi, sino al limite di 50.000 Euro;
- z) approvvigionamento di combustibili e lubrificanti sino al limite di 50.000 Euro;
- aa) servizi di trasporto sino al limite di 50.000 Euro;
- bb) canoni di locazione di immobili sino al limite di 50.000 Euro;
- cc) spese postali, telefoniche e altri servizi di telecomunicazione sino a 50.000 Euro;
- dd) spese di vestiario ed equipaggiamento per il personale avente diritto, sino al limite di 50.000 Euro;
- ee) spese per illuminazione, riscaldamento, climatizzazione e forniture di acqua, gas, energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale, sino al limite di 50.000 Euro;
- ff) servizi di refezione, ristorazione collettiva, catering e servizi analoghi sino al limite di 50.000 Euro;

ART. 8

Svolgimento della procedura a cottimo fiduciario

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante le procedure a cottimo fiduciario sono eseguite previa gara informale con richiesta da parte del responsabile del servizio di almeno tre preventivi redatti conformemente alle indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La richiesta di preventivo si concretizza nella formulazione di una lettera di invito che contiene i seguenti elementi:
 - a) oggetto della prestazione;
 - b) caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative del bene o servizio richiesto;
 - c) condizioni e modalità di esecuzione della fornitura o del servizio;
 - d) modalità di pagamento;
 - e) eventuale fissazione di un prezzo a base d'asta;
 - f) criterio di aggiudicazione;
 - g) eventuali garanzie richieste;
 - h) eventuali penalità;
 - i) obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
 - j) facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempimento.
3. I preventivi trasmessi dagli offerenti devono contenere gli elementi essenziali di cui al comma precedente e, in particolare, il prezzo offerto.
4. In caso di offerte al pubblico di beni e servizi ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, la richiesta e l'acquisizione del preventivo sono sostituite dall'acquisizione di idonea documentazione contenente gli elementi essenziali dell'offerta rilevanti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. In casi particolari il responsabile del servizio può predisporre un modulo in cui siano indicati l'oggetto, le condizioni generali e speciali e quant'altro necessario per l'individuazione della prestazione richiesta, con invito di restituirlo firmato con l'offerta del prezzo.
6. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi e procedere all'affidamento diretto quando:
 - a) l'importo della spesa non superi l'ammontare di 13.000 Euro, con esclusione dell'IVA;
 - b) nonostante l'importo della spesa superi l'ammontare di 13.000 Euro, si tratti di bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero la cui produzione è garantita da privativa industriale o comunque nel caso di bene o servizio che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.
7. Il limite di importo di cui al comma 6, lettera a) è elevato a 30.000,00 Euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico ovvero in altri casi di urgenza determinata da situazioni di pericolo a persone, animali o cose.

ART. 9

Criteri di scelta del contraente e di aggiudicazione

1. Nelle procedure a cottimo fiduciario il responsabile del servizio si rivolge a persone o imprese esterne di nota capacità e idoneità per settore merceologico o rami di attività la cui individuazione avviene a seguito di apposita indagine di mercato, avvalendosi anche delle rivelazioni di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti.
2. Nell'invitare le ditte deve essere rispettato, per quanto possibile, il principio della alternanza delle stesse nell'ambito dell'elenco previsto dall'art. 21 del presente regolamento.
3. L'esame dei preventivi e la scelta del contraente vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede, previa assunzione dell'impegno di spesa, all'affidamento della fornitura o del servizio.
4. La scelta del contraente avviene in base ai seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) criterio del prezzo più basso, qualora le acquisizioni dei beni o dei servizi debbano essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici ovvero alle disposizioni della lettera di invito che individuano specificamente e precisamente la prestazione richiesta;
 - b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo offerto, le condizioni generali e speciali di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, le caratteristiche estetiche, tecniche o funzionali, l'assistenza tecnica successiva all'acquisizione ecc.

ART. 10

Forma del contratto

1. Il contratto per l'acquisizione di beni o servizi con la procedura a cottimo fiduciario sino all'importo di € 10.329,14 viene stipulato nella forma della scrittura privata semplice ovvero, secondo gli usi commerciali, mediante corrispondenza a distanza conclusa con apposita lettera con la quale il committente, accettando l'offerta contenuta nel preventivo, dispone l'ordinazione della prestazione. Tali atti devono riportare i principali contenuti previsti dalla lettera di invito ovvero dal capitolato o disciplinare tecnico.

2. La lettera di invito, il contratto o la lettera di ordinazione sono sottoscritti dal Responsabile del servizio.
3. Le eventuali spese contrattuali sono a carico della persona o ditta aggiudicataria; nel caso in cui venga superato il limite di cui al primo comma, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, dal Segretario Comunale, con le spese contrattuali a carico della persona o ditta aggiudicataria.

ART. 11
Forniture e servizi complementari

1. Qualora si verificano eventi imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle pattuite, il responsabile del servizio può far eseguire direttamente alla ditta aggiudicataria le forniture ed i servizi complementari necessari nel limite del venti per cento dell'importo di aggiudicazione.

ART. 12
Verifica della regolare esecuzione della prestazione e liquidazione

1. I beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o verifica di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
2. Il collaudo o la verifica di regolare esecuzione sono eseguiti da impiegati designati dal responsabile del servizio che non abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o servizi.
3. Terminate le operazioni di controllo e verifica viene emesso, in caso di esito positivo, apposito certificato di collaudo o attestazione di regolare esecuzione ovvero, in caso di esito negativo, si procede alla contestazione a norma del successivo art. 23.
4. Nel caso di acquisizioni di ammontare non superiore a 10.329,14 Euro, con esclusione dell'IVA, non trova applicazione quanto stabilito dal comma 2, e le altre operazioni previste dal presente articolo sono effettuate secondo criteri di massima semplificazione.
5. In ogni caso le fatture e le note di spesa per l'acquisizione di beni e servizi non possono essere pagate in mancanza di previa liquidazione del responsabile del servizio che ne ha disposto l'ordinazione.

CAPO III
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 13
Individuazione dei lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della legge n.109/1994, nei limiti di importo fissati dall'art. 4 del presente regolamento;
- b) lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di opere ed impianti sino al limite di 50.000 Euro, con esclusione dell'IVA;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nei limiti di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle ordinarie procedure di gara, sino ai limiti di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- f) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 14

Esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Nel caso di ricorso alle procedure di esecuzione di lavori in economia mediante il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del servizio organizza ed esegue i lavori medesimi per mezzo del personale dipendente.
2. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

ART. 15

Esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario è preceduto da apposita Indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.
2. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 13.000 Euro, con esclusione dell'IVA, si può procedere mediante affidamento diretto.
3. Il preventivo o lettera di offerta deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura ovvero l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il tempo di esecuzione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto in danno, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Per i lavori di importo inferiore a 10.329,14 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'Amministrazione, mentre per i lavori di importo superiore viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

ART. 16
Perizia suppletiva

1. Nel caso in cui, durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti nella perizia per i lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nel limite di 200.000 Euro.

ART. 17
Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3 della legge 109/1994.

ART. 18
Lavori di urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato.

ART. 19
Lavori nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contestualmente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro, con esclusione dell'IVA, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di un preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999;
4. Il responsabile del procedimento od il tecnico da questi incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale che provvede, se necessario, alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non ottenga l'approvazione da parte della Giunta comunale, si procede alla sola liquidazione delle spese relative alla parte di opera o dei lavori realizzati.

ART. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applicano le disposizioni del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 21

Elenco degli esecutori di lavori e dei fornitori di beni e servizi in economia

1. Annualmente l'Amministrazione, con avvisi pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, invita gli operatori economici interessati a qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.
2. Le ditte qualificatesi ai sensi del comma precedente sono incluse in un apposito elenco aggiornato annualmente.
3. In fase di prima applicazione, sono incluse nell'elenco tutte le ditte ed i soggetti che hanno eseguito lavori e a cui sono state affidate forniture di beni e servizi in economia ad eccezione di quelli ai quali sono state formalmente contestate inadempienze contrattuali.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno viene pubblicato all'albo pretorio del Comune l'elenco dei soggetti e delle ditte cui sono stati affidati lavori o forniture di beni e servizi in economia nel corso dell'anno precedente, specificando per ognuno il numero, l'oggetto ed il corrispettivo degli affidamenti.

ART. 22

Garanzie

1. Nel caso di esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi di rilevante ammontare, a garanzia della sottoscrizione del contratto può essere richiesta agli offerenti la prestazione di una cauzione provvisoria pari al due per cento dell'importo a base d'asta costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario.
3. A garanzia della regolare esecuzione della prestazione pattuita può essere richiesta all'aggiudicatario una cauzione pari al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
4. La cauzione di cui al comma precedente viene svincolata al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione.

5. Le imprese affidatarie di lavori, beni e servizi in economia sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto qualora l'importo dei lavori, beni e servizi non superi i 10.329,14 Euro, con esclusione dell'IVA.

ART. 23
Mezzi di tutela

1. Qualora l'aggiudicatario non adempia alle obbligazioni derivanti dal contratto, il responsabile del servizio si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida a mezzo raccomandata salvo sempre il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica.
2. In ogni caso si applicano le penali previste nell'atto o lettera di ordinazione.

ART. 24
Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina dei procedimenti di spesa.